

possa interpretare come un'abolizione dell'articolo menzionato dall'onorevole preopinante, in quanto che quell'articolo era già stato abolito dalla legge del 1859, la quale aveva ristretto di molto le attribuzioni dei corpi distaccati. Con quest'alinea non si fa se non che restituire alla guardia mobile le attribuzioni che aveva secondo la legge del 4 marzo 1848. Siccome adunque non ci vedo differenza sostanziale tra quest'alinea e l'articolo testè letto dal preopinante, mi pare che si possa adottare quest'articolo secondo senz'altra osservazione.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni il deputato Lazzaro insiste ancora nel suo emendamento, o lo ritira?

LAZZARO. Io credo che nel primo articolo si contenga virtualmente ciò che è nel secondo; e quest'articolo si trova in una legge relativa ai corpi distaccati, e che certamente non riguarda la guardia nazionale ordinaria, ma certamente la legge tutta che stiamo discutendo; quindi, credendo che nel primo articolo della stessa sia compreso il secondo, e, ripeto, che quest'alinea sia una modificazione al principio già ammesso nell'articolo primo (il che contraddice ai principii contenuti nella legge ordinaria sulla guardia nazionale), mantengo la mia proposta.

DEPRETIS. Domando la parola.

Io prego la Camera di conservare il secondo articolo come venne proposto dalla Commissione.

Disse già l'onorevole Casaretto che con questa disposizione non si fa che restituire alla guardia nazionale mobile il primitivo ufficio cui era chiamata dalla legge 4 marzo 1848, e che fu dalla posteriore legge 27 febbraio 1859 limitato. Infatti questa legge all'articolo 5 dice che « i corpi distaccati della guardia nazionale per servizio di guerra non sono destinati che a guarnigione delle città e fortezze, e ad altri servizi interni d'ordine e di sicurezza pubblica. » Queste parole hanno recato evidentemente una restrizione alla legge del 4 marzo 1848.

Inoltre la redazione proposta dalla Commissione rende anche più chiaro il suo concetto, inteso ad istituire una milizia nazionale mobile con assetto permanente, e destinata a cooperare alla difesa del paese, ovunque sia necessario, con una differenza essenzialissima colla legge del 1848.

Per queste ragioni io prego la Camera di conservare l'articolo 2° quale è proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'alinea dell'articolo 2° proposta dal deputato Lazzaro.

(Non è approvata.)

La parola è al deputato Macchi.

MACCHI. Egli è certo che lo spirito della legge è quello di procurare il maggior nerbo possibile di forza allo Stato, ma insieme col minor possibile disturbo per gl'individui che vi debbono contribuire. Ora, siccome io spero che, in seguito alla discussione che faremo intorno all'articolo 3°, verrà esteso un tal dovere anche ad altri cittadini che non sono contemplati nella legge, e siccome questo dovere viene dalla Commissione ristretto nel precipuo intento di non arrecare soverchia molestia, così io, in omaggio a questo umano sentimento, ed anche per una ragione d'indole affatto politica, sulla quale non vorrei estendermi troppo, propongo che a questo articolo 2° si aggiunga un'alinea, per cui sia prescritto che la guardia mobile debba bensì cooperare ovunque sia necessario per difendere l'indipendenza e l'integrità dello Stato, ecc., ma colla condizione espressa nell'articolo 124 della legge sulla guardia nazionale del 1848, il quale dice:

« I corpi distaccati non potranno essere tratti dalla milizia nazionale se non in virtù d'una legge speciale, e, vacando le

Camere, per decreto nostro, che dovrà convertirsi in legge alla prossima Sessione. »

Insomma, senza ripetere precisamente queste parole, vorrei che si aggiungesse all'articolo un'alinea, pel quale fosse stabilito che la sanzione del Parlamento è necessaria per mobilitare la guardia nazionale.

FENZI, relatore. Non era sfuggita alla Commissione la considerazione fatta dall'onorevole Macchi. Perciò all'articolo 5° si determina il numero dei militi che abbiamo creduto si potesse trarre fin d'oggi dalla guardia nazionale per formare i battaglioni di guardia mobile. È questo il provvedimento, al quale si riferisce l'onorevole Macchi, e che esige una legge, e che noi vi proponiamo di prendere oggi, determinando che venga stabilito in 220 il numero dei battaglioni composti di 600 a 650 uomini ciascuno.

MACCHI. Non vedo come l'osservazione dell'onorevole relatore scemi menomamente l'importanza delle mie. Non comprendo la forza del suo ragionamento. A me pare che il mettere in moto i corpi distaccati della guardia nazionale sia un atto di tale importanza economica ed anche politica da non doversi lasciare in completa ed assoluta balia del Governo. . . .

BIXIO. Chiedo di parlare.

MACCHI. È bene che il Parlamento si risolva a dar segno di sua sovranità in materia di tanto momento, e debba avere ingerenza anche nella mobilitazione della guardia nazionale.

Insomma desidero che in un modo o nell'altro si richieda la sanzione del Parlamento, salvo al Governo, ben inteso, nei casi urgenti e di vacanza delle Camere, di ordinare, come prescrive l'articolo 124 già citato, la mobilitazione per decreto reale da sanarsi poi dopo con una legge.

PRESIDENTE. Il deputato Bixio ha facoltà di parlare.

BIXIO. La proposta dell'onorevole Macchi è contraria allo spirito di tutta la legge che si propone. Il generale Garibaldi, che presentò la prima legge, propose di mobilitare 120000 uomini; la Commissione li ha ridotti a 150000. Ora si presenta una legge al Parlamento per autorizzare il Governo a mobilitare 220 battaglioni; ma come si potrebbe poi volere che, quando il Governo avrà bisogno di mobilitare un battaglione, si debba fare un'altra legge? Davvero che io non lo capisco.

MACCHI. Chiedo di parlare.

BIXIO. Ma che cosa allora avremo noi fatto con questa legge? Si propone precisamente la mobilitazione immediata e permanente di 220 battaglioni, perchè si è creduto che al di là di questa cifra la Camera dei deputati od il Senato non avrebbero forse acconsentito. Io avrei voluto avere la convinzione che si accettassero non delle centinaia, ma delle migliaia di battaglioni, e proporli tutti insieme. (Si ride)

Ora, se voi venite a dire ancora che il Governo non potrà mobilitare questi battaglioni, io non so che cosa abbiamo fatto con questa legge e che cosa abbiamo voluto fare.

Noi abbiamo voluto questi battaglioni organizzarli tosto, per averli immediatamente alla mano e renderli il più che fosse possibile di spirito e d'istruzione affatto militare, perchè il Governo potesse valersene ogniqualvolta ne venisse il bisogno. E questo scopo si otterrà tanto più agevolmente, secondo me, quanto più immediata e libera sarà la facoltà lasciata al Governo, senza bisogno di alcun altro intervento legislativo.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. Mi rincresce sempre, e tanto più in una discus-